

## REDDITO IMPRESA E IRAP

### ***D.L. Rilancio: le agevolazioni in materia di versamenti Irap***

di **Stefano Rossetti**



L'[articolo 24 del D.L. Rilancio](#) (D.L. 34/2020), con la finalità di finanziare (in maniera indiretta) le imprese e i lavoratori autonomi, ha previsto, in presenza di precise condizioni, **la non debenza del saldo Irap e della prima rata di acconto.**

Sotto il **profilo soggettivo** la disposizione interessa:

- i soggetti che esercitano **attività di impresa**;
- gli **esercenti arti e professioni**

che nel periodo d'imposta precedente a quello di entrata in vigore del D.L. (periodo d'imposta 2019 per i soggetti solari) hanno conseguito ricavi e/o compensi **non superiori a 250.000.000 euro.**

Il limite di 250.000.000 euro deve essere verificato con riferimento:

- **ai ricavi caratteristici** [ex articolo 85, comma 1, lettere a\) e b\) del Tuir](#) per quanto riguarda i soggetti che esercitano attività d'impresa;
- **ai compensi** [ex articolo 54, comma 1 del Tuir](#) in relazione agli esercenti arti e professioni.

Quanto sopra comporta un'analisi accurata dei componenti positivi di reddito dei contribuenti, in quanto gli esercenti attività d'impresa dovranno considerare solo i ricavi caratteristici derivanti **dalle cessioni di beni e dalle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa** ed i ricavi derivanti dalle **cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione.**

Non devono essere considerati gli altri elementi positivi di reddito quali ad esempio:

- le **plusvalenze patrimoniali** ([articolo 86 Tuir](#));
- le **sopravvenienze attive** ([articolo 88 Tuir](#));
- gli **interessi attivi** ([articolo 89 Tuir](#)).

Gli **esercenti arti e professioni**, invece, devono considerare i compensi professionali percepiti (sia in denaro sia in natura) in base al **principio di cassa**. Particolari problemi di quantificazione del compenso potrebbero sorgere nell'ipotesi di un **incasso in natura**: in tal caso occorre rifarsi alle regole dettate dall'[articolo 9 Tuir](#) al fine determinare il **valore normale** del bene ricevuto in pagamento.

Inoltre, secondo quanto disposto dall'[articolo 54, comma 1, Tuir](#) devono essere considerati anche i **compensi sottoforma di partecipazione agli utili**, mentre non rilevano i contributi previdenziali e assistenziali integrativi che vengono addebitati al cliente.

Sono invece **esclusi, a prescindere dal dato quantitativo riferito ai ricavi**, i soggetti:

- che determinano la base imponibile Irap secondo le disposizioni degli [articoli 7 e 10-bis D.Lgs. 446/1997](#) ovvero le **imprese di assicurazione**, le **Amministrazioni Pubbliche**;
- ex [articolo 162-bis Tuir](#), ovvero **gli intermediari finanziari e le società holding**.

Dal **punto di vista operativo**, l'agevolazione consiste:

- in relazione al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, **nell'esonero dal versamento del saldo Irap, mentre resta dovuto il pagamento dell'acconto**;
- in relazione al periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, **nell'esonero dal versamento della prima rata di acconto Irap**.

Sulla base di quanto sopra, dunque, i soggetti che hanno un periodo d'imposta coincidente con l'anno solare saranno esonerati dal versamento:

- **del saldo Irap** relativo al periodo d'imposta 2019 in scadenza il **30 giugno 2020**;
- della **prima rata di acconto Irap** relativo al periodo d'imposta 2020 in scadenza il **30 giugno 2020**.

**Per quanto riguarda, invece, i soggetti che non hanno un periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, il beneficio è spostato avanti nel tempo.**

Si consideri, **ad esempio**, un'impresa con il periodo d'imposta compreso tra il **1° dicembre e il 30 novembre**:

- in relazione al periodo d'imposta **1° dicembre 2019 – 30 novembre 2020**, la **prima rata di acconto in scadenza in data 31 maggio 2020** sarà dovuta così come la **seconda rata di acconto in scadenza il 31 ottobre 2020**. Il saldo in scadenza il **31 maggio 2021**,

**invece, non sarà dovuto;**

- in relazione al periodo d'imposta **1° dicembre 2020 – 30 novembre 2021 la prima rata di acconto in scadenza il 31 maggio 2021 non sarà dovuta.**

Oltre a quanto sopra, occorre anche sottolineare che la portata agevolativa della norma non è uguale per tutte le imprese e professionisti, infatti il beneficio previsto dall'**articolo 24** del Decreto Rilancio varia in funzione delle **dimensioni** del contribuente:

- **coloro che applicano gli Isa**, ai sensi dell'[articolo 58 D.L. 124/2019](#) (il c.d. collegato fiscale alla legge di bilancio 2020), devono versare gli acconti d'imposta in misura paritaria, pertanto **il beneficio che otterranno sarà pari al 50% dell'imposta storica**;
- **chi non applica gli ISA**, diversamente da quanto sopra, ai sensi dell'[articolo 17, comma 3, D.P.R. 435/2001](#), si vedrà riconoscere un'agevolazione pari al **40%** dell'Irap dovuta per il periodo d'imposta precedente.

Da ultimo si sottolinea come la non debenza del primo acconto Irap **non rappresenta un mero differimento che comporta un beneficio esclusivamente finanziario**, ma si tratta di un vero e proprio abbuono, infatti è stato espressamente previsto che **l'importo non versato è comunque escluso dal calcolo dell'imposta da versare a saldo per lo stesso periodo d'imposta.**